



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP
Ufficio POLIZIA LOCALE

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 10 DEL 26-01-2021

Reg. generale n. 48 del 26-01-2021

**Oggetto: ADESIONE AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL PER I
COMUNI E CORRESPONSIONE CANONE ANNUO PER
ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA E ALL'ARCHIVIO VEICOLI
RUBATI. ANNUALITA' 2021.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale n. 567 del 19/11/1990 questo Ente ha stabilito di accedere ai servizi informativi dell'ANCI, erogati su rete telematica (modalità videotel), organizzati e gestiti dall'Ancitel S.p.A. con sede legale in Roma, via dei Prefetti n. 46, garantendone la continuità negli anni;

CONSIDERATO che Ancitel S.p.A., la principale struttura operativa dell'ANCI, eroga un pacchetto di servizi denominato "servizi di base", che consente di accedere, con un unico abbonamento, anche ai servizi specifici per le esigenze gestionali della Polizia Locale, quali il servizio di accesso alla banca dati ACI-PRA e il servizio di consultazione dell'archivio dei veicoli rubati della banca dati ANIA;

RILEVATO che per accedere a tali servizi è necessario sottoscrivere una commissione di pagamento, relativa all'anno 2021, che prevede la corresponsione dei seguenti canoni visibili nel sito dedicato di Ancitel:

- servizio di accesso alla banca dati ACI-PRA, tramite servizi telematici Ancitel, per acquisire dati di esclusiva proprietà dell'ACI, quali informazioni relative all'anagrafica, alla residenza dell'intestatario del veicolo, nonché informazioni in ordine alle caratteristiche tecniche del mezzo;
 - o il canone annuo è di € 737,78 oltre € 162,31 di IVA al 22% per un numero di consultazioni prepagate pari a 1.400 calcolate su base annua;
 - o per ogni consultazione eccedente il numero ricompreso nella quota prepagata verrà fatturato il costo unitario di € 0,365, al netto dell'IVA; la fatturazione delle consultazioni eccedenti rispetto alle prepagate verrà effettuata trimestralmente a partire dal trimestre in cui viene superato il "tetto" annuale;
- servizio di accesso alla banca dati dei veicoli rubati e della banca dati ANIA per accedere al CED interforze, tramite il centro tecnico di rete Ancitel ed accesso alla banca dati ANIA - Sic tramite il centro tecnico di rete Ancitel; assistenza funzionale e tecnica per un corretto uso dei sistemi: il canone annuo è di € 154,94 oltre € 34,09 di IVA al 22%;
- servizio base Ancitel S.p.A. – canone annuale base per usufruire dei servizi: € 1.029,00 oltre € 226,38 di IVA al 22%;

PRECISATO che i predetti servizi informativi sono garantiti in tempo reale costituendo strumento imprescindibile per l'operatività del Comando di Polizia Locale;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 75.000 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

art. 1, c. 1: *"Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. (...)";*

- art. 1, c. 2. *"Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture... (omissis) di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto... (omissis) per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;*

- art. 32, c. 14. *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;*

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 95/2012;

RICHIAMATI il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 ed il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*, che proroga lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

RICHIAMATO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, più specificatamente, l’art. 1 *“Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”*;

RICHIAMATO l’obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018);

EVIDENZIATO che la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012;

VERIFICATO che:

- alla data della presente determinazione, la tipologia dei servizi e delle forniture richieste non è riconducibile per caratteristiche tecniche, funzionali e progettuali alle convenzioni attive Consip S.p.A.;
- il servizio e la fornitura richiesti con le modalità di realizzo specificate e personalizzate non sono presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii. occorre adottare la presente determinazione a contrarre, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contrattazione delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO, inoltre, che:

- il contratto verrà stilato in forma scritta, anche mediante scambio di corrispondenza;
- con l'affidamento si intende procedere a garantire la continuità di accesso alle banche dati Ancitel per la consultazione degli archivi ACI-PRA e dei veicoli rubati;
- il pagamento sarà effettuato a seguito di fatturazione;

DATO ATTO che ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.i., il responsabile del procedimento è il Sovrintendente di Polizia Locale Serenella Gentilucci;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione: Cig ZC7305F7C7;

DATO ATTO, infine, che ai sensi delle Linee Anac n. 4/2016 aggiornate al 2019 si è provveduto all'accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici senza rilievi;

ACQUISITI agli atti dell'Ufficio il documento di regolarità contributiva INPS_25283847 valido fino all'8/04/2021 e INAIL_24932970 valido fino al 16/03/2021, nell'intesa che si procederà alla verifica della regolarità contributiva prima della liquidazione della fattura;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6-bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 30/12/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 19/01/2021, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole dalla Giunta comunale;

VISTI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di APPROVARE i canoni annui per la sottoscrizione dell'abbonamento, relativi all'anno 2021, per l'accesso ai servizi informativi erogati da Ancitel e dettagliati in premessa;
3. di AUTORIZZARE la spesa di € 2.344,50 IVA inclusa, quale canone di abbonamento annuo complessivo da impegnare per l'anno 2021;
4. di IMPEGNARE la spesa di € 2.344,50 IVA inclusa al capitolo 130112 "*Spese varie di funzionamento Ufficio Vigili Urbani*" del bilancio di previsione 2021/2023 (canone dovuto a scadenza fissa e non suscettibile di frazionamento per periodi);
5. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
6. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
7. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*".-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 26-01-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 05-03-2021

Treia, 18-02-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 18-02-2021

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
